

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Nisida Consulting** [REDACTED]  
**/Telecom Italia** [REDACTED]

Presenti:

<b>SANDRO VANNINI</b>	<i>Presidente</i>
<b>GIANCARLO MAGNI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>RENATO BURIGANA</b>	<i>Componente</i>
<b>LETIZIA SALVESTRINI</b>	<i>Componente</i>
<b>MAURIZIO ZINGONI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

*Allegati N. 0*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 474 del 12 dicembre 2014 con cui la società Nisida Consulting █████ chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia █████ (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 16 dicembre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 2 febbraio 2015 con cui ha invitato le parti stesse a

presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 25 febbraio 2015, poi aggiornata al 20 maggio 2015;

**UDITE** entrambe le parti nella suindicata udienza;

**ESAMINATO** pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

**1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.**

La società istante, titolare di un contratto per servizi di fonia, Adsl e "Server Farm" di tipo *business* con l'operatore Telecom Italia, contesta la fatturazione emessa dal gestore successivamente alla disdetta del contratto, chiedendone lo storno.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

In data non precisata, la società istante stipulava un contratto con l'operatore Telecom Italia per l'attivazione delle utenze di rete fissa nn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], su cui erano attivi i servizi voce e Adsl, nonché delle linee nn. [REDACTED] e [REDACTED], su cui erano attivi i servizi di "Server Farm" forniti da Telecom Italia.

Con cinque distinte lettere raccomandate del 19 dicembre 2013, ricevute da Telecom Italia in data 30-31 dicembre 2013, la società istante recedeva dal contratto di abbonamento inerente alle utenze nn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], precisando la propria volontà di "interrompere il rapporto contrattuale in atto" con riferimento a "tutti i servizi" associati alle utenze in questione.

Con successiva lettera raccomandata del 29 gennaio 2014, ricevuta da Telecom Italia il successivo 6 febbraio, la società istante – dato atto di aver provveduto, in data 27 gennaio 2014, al ritiro del proprio Server dalla struttura Telecom Italia in cui era ubicato – confermava la disdetta del contratto relativo al servizio "Server Farm" e, precisando che l'operatore aveva già fatturato il canone per il mese di gennaio 2014 con la fattura dell'11 novembre 2013, lo invitava a non emettere ulteriori fatture in relazione al predetto servizio, ormai cessato.

Nonostante l'avvenuta disdetta, l'operatore Telecom Italia, nei mesi successivi, continuava ad emettere fatture relative ai servizi in questione.

Con lettera raccomandata del 3 febbraio 2014 la società istante contestava le fatture nn. 8L01157747, 8L01164831, 8L01163471, 8L01158356 e 8L01165439 dell'11 novembre 2013, relativamente ai canoni fatturati per il mese di gennaio 2014, nonché le fatture nn. 8L00077913, 8L00077872, 8L00080359, 8L00077672, 8L00079029, 4220714800002229 del 10 gennaio 2014, relative alle mensilità di febbraio e marzo 2014, precisando che gli importi ivi fatturati non erano dovuti poiché "successivi al periodo di disdetta".

In data 26 marzo 2014 la società istante, lamentando il mancato riscontro dell'operatore al proprio precedente reclamo e dato atto che Telecom Italia continuava ad emettere fatture "per i servizi disdettati", inviava una seconda lettera raccomandata con cui contestava le fatture nn. 8L00279197, 8L00276815, 8L00279915, 8L00277646, 8L00279783 e 4220714800011443 del 10 marzo 2014,

sollecitando l'emissione delle relative note di credito.

In data 27 maggio 2014 la società istante inviava a Telecom Italia un'ulteriore lettera raccomandata con cui, ribadite le precedenti comunicazioni, rimaste prive di riscontro, contestava le fatture nn. 8L00489530, 8L00488573, 8L00483172, 8L00489409 e 4220714800020480 del 9 maggio 2014 *“in quanto anch'esse successive alle disdette”*, chiedendo l'emissione delle relative note di credito.

Con successiva lettera raccomandata del 28 luglio 2014 la società istante, lamentando la continua emissione di fatture *“per linee regolarmente cessate”* e la perdurante mancanza di riscontro ai propri reclami da parte di Telecom Italia, contestava le fatture nn. 8L00689090, 8L00683150, 8L00690562, 8L00686289 e 422071480029607 dell'8 luglio 2014 e, infine, con lettera raccomandata del 26 novembre 2014 contestava le fatture nn. 4220714800047216, 8L01086464, 8L01081282, 8L01082723 e 8L01087463 del 10 novembre 2014, chiedendo anche per esse l'emissione delle note di credito.

Nelle more, con lettera raccomandata del 23 luglio 2014, ricevuta da Telecom Italia il successivo 4 agosto, la società istante – dato atto che le linee n. [REDACTED] e n. [REDACTED] relative al servizio *“Server Farm”* non erano state cessate nonostante la disdetta comunicata nel mese di gennaio – ribadiva la validità della disdetta relativa al servizio *de quo* effettuata con la lettera del 29 gennaio 2014 e, *“al solo fine di bloccare la continua emissione di fatture a nostro carico”*, reiterava la disdetta del servizio in questione e delle linee ad esso collegate.

In data 15 settembre 2014 la società istante esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana nei confronti dell'operatore Telecom Italia, tentativo che si concludeva con esito negativo.

Con l'istanza di definizione della controversia, la società istante ha chiesto:

- 1) *“il riconoscimento della fondatezza, nonché esattezza, di tutte le disdette inviate regolarmente”*;
- 2) *“il rimborso, indennizzo, storno e/o nota di credito di tutte le fatture emesse successivamente alla data di disdetta e regolarmente contestate così come indicato nella descrizione dei fatti. Nello specifico le seguenti fatture contestate 8L01157747, 8L01164831, 8L01163471, 8L01158356, 8L01165439 dell'11/11/2013 per il periodo di gennaio 2014; 8L00077913, 8L00077872, 8L00080359, 8L00077672, 8L00079029, 422071480002229 del 10/01/2014; 8L00279197, 8L00276815, 8L00279915, 8L00277646, 8L00279783, 4220714800011443 del 10/03/2014; 8L00489530, 8L00488573, 8L00483172, 8L00489409, 4220714800020480 del 09/05/2014; 8L00689090, 8L00683150, 8L00690562, 8L00686289, 422071480029607 del 08/07/2014 e infine le fatture del 10.11.14 n. 4220714800047216, 8L01086464, 8L01081282, 8L01082723, 8L01087463”*;
- 3) *“un risarcimento danno da quantificare la cui causa è completamente da individuare nel comportamento omissivo, arbitrario e superficiale della Telecom Italia [REDACTED], che ha creato non pochi danni e disagi alla Nisida Consulting la quale si è trovata costretta a inviare numerose comunicazioni per raccomandata a/r, a subire continui solleciti pagamento scritti e telefonici e ad impiegare le risorse a sua disposizione per la gestione di una pratica che poteva essere assolutamente evitata”*.

In data 14 gennaio 2015, nel rispetto dei termini procedurali, l'operatore Telecom Italia trasmetteva una memoria difensiva con cui, eccepita preliminarmente l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno nonché delle nuove richieste di parte istante non sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione, rilevava, nel merito, quanto segue: che, in seguito al ricevimento della lettera del 29 gennaio 2014, il cliente era stato *“contattato telefonicamente ed invitato ad inoltrare una*

*richiesta formale di cessazione, con timbro e firma del legale rappresentante della società, nonché espressa indicazione delle tgu da cessare”, ma che tale richiesta di cessazione non era mai pervenuta; che, nei mesi successivi, la società istante aveva inviato formale contestazione delle fatture relative alle proprie utenze di rete fissa ed alle linee collegate al servizio di “Server Farm”; che l’utenza n. [redacted] era stata “cessata il 31 dicembre 2013” come da richiesta della società istante del 19 dicembre 2013, mentre le utenze nn. [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] erano state cessate “con decorrenza retroattiva al 19 gennaio 2014” in seguito alla lettera del 26 marzo 2014; che Telecom Italia aveva correttamente provveduto, nel mese di settembre 2014, allo storno dei relativi addebiti “per un importo complessivo di € 5.943,64, come dimostrano le fatture con segno negativo allegate”, imputando i rimborsi richiesti “a compensazione delle fatture insolute e/o delle successive fatture ancora da emettere”; che, “allo stato attuale ... solo i contratti aventi ad oggetto le numerazioni [redacted] e [redacted] [erano] regolarmente attivi, in assenza di idonea comunicazione di segno contrario”, avendo Telecom Italia “prontamente provveduto alla cessazione delle sole linee indicate dalla società Nisida”; che la società istante era debitrice per un importo complessivo di euro 9.203,34 portato da fatture insolute. Per quanto sopra, concludeva per il rigetto dell’istanza.*

A detta memoria la società istante replicava con memoria del 21 gennaio 2015, nel rispetto dei termini procedurali, eccependo, in particolare, quanto segue: che tutte le proprie richieste erano ammissibili e tempestive, avendo ad oggetto “*sempre le stesse voci*”; che, in particolare, era ammissibile anche la contestazione delle fatture pervenute successivamente al tentativo di conciliazione, posto che parte istante aveva contestato fin da sempre “*qualsiasi ulteriore emissione di fatture*” in epoca successiva alla disdetta contrattuale; che la disdetta dei servizi “Server Farm” era stata regolarmente effettuata con la lettera raccomandata del 29 gennaio 2014, in atti, senza che l’operatore Telecom Italia avesse effettuato alcuna telefonata per richiedere una diversa formalizzazione della disdetta né che avesse mai contestato la disdetta in questione; che lo storno comunicato da Telecom Italia, di cui la società istante aveva appreso solo tramite la memoria difensiva dell’operatore, non consentiva l’esatta individuazione delle fatture rimborsate e risultava solo parziale, mancando “*il riconoscimento della restante parte per un importo pari ad euro 4.767,10*”, come da prospetto allegato alla memoria. Per quanto sopra, insisteva per l’accoglimento delle richieste già formulate, precisando che la richiesta di storno riguardava “*tutte le fatture contestate e non solo ... l’importo già riconosciuto dalla Telecom*”.

## **2. Valutazioni in ordine al caso in esame.**

### In via preliminare.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno formulata dalla società istante *sub* 3.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento, “*l’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità*”. Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive il contenuto della pronuncia di definizione, da intendersi come vincolato alla sola possibilità per il CoReCom di condannare l’operatore esclusivamente al rimborso e/o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi, con esclusione di ogni pronuncia di carattere risarcitorio, riservata alla cognizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

Per quanto sopra, dato atto che la richiesta di risarcimento del danno esula dalle competenze di questa Autorità, la stessa non potrà formare oggetto di trattazione in questa sede.

Deve essere, invece, respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da Telecom Italia con riguardo alle "nuove richieste" asseritamente formulate da parte istante in pretesa violazione del principio di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, posto che i fatti oggetto di doglianza e le richieste deferite alla decisione di questa Autorità coincidono con quelli già discussi nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito.

La presente controversia verte sulla contestazione dei corrispettivi addebitati in fattura da Telecom Italia successivamente alla disdetta formalizzata dalla società istante per tutte le utenze e i servizi attivi con detto operatore.

La domanda di storno/rimborso formulata dalla società istante è fondata e meritevole di accoglimento.

Per un idoneo inquadramento della fattispecie in esame, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, "*i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni*". Ne consegue che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore deve attivarsi per rendere effettivo il recesso nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla predetta normativa. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l'utente ha diritto allo storno – ovvero al rimborso – delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa.

Nel caso in esame, dagli atti del procedimento emerge che la società istante, con cinque distinte lettere raccomandate del 19 dicembre 2013, ricevute da Telecom Italia in data 30-31 dicembre 2013, è receduta dal contratto di abbonamento inerente alle utenze nn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], precisando la propria volontà di "*interrompere il rapporto contrattuale in atto*" con riferimento a "*tutti i servizi*" associati alle utenze in questione (cfr. doc. 2 allegato all'istanza).

Con successiva lettera raccomandata del 29 gennaio 2014, ricevuta da Telecom Italia il 6 febbraio 2014, la società istante – dato atto di aver provveduto, in data 27 gennaio 2014, al ritiro del proprio Server dalla struttura Telecom Italia in cui era ubicato – ha poi "confermato" la disdetta del contratto relativo al servizio "Server Farm" e, precisando che l'operatore aveva già fatturato il canone per il mese di gennaio 2014 con la fattura dell'11 novembre 2013, lo ha invitato a non emettere ulteriori fatture in relazione al servizio ormai "*cessato*" (cfr. doc. 3 allegato all'istanza).

Nonostante la chiara manifestazione di volontà della società istante, tesa ad "*interrompere il rapporto contrattuale in atto*" nella sua globalità, risulta che Telecom Italia ha provveduto solo in ritardo, ed in seguito alle numerose contestazioni formulate dalla società istante, alla cessazione delle utenze di rete fissa di cui sopra, operando uno storno di euro 5.943,64 che la società istante, nella propria memoria di replica, ha contestato in quanto non dettagliato e parziale. Al riguardo, la società istante ha precisato che "*anche prendendo atto di tale storno, ... non risulta chiaro quali fatture contestate sono state effettivamente rimborsate*" e che "*dai nostri conteggi risulta ancora che manca il riconoscimento della restante parte per un importo pari ad euro 4.767,10, come si evince dall'elenco che forniamo in allegato*" (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di replica di parte istante).

In aggiunta a quanto sopra, risulta che Telecom Italia non ha mai provveduto alla cessazione delle due

linee nn. [REDACTED] e [REDACTED], collegate al servizio di “Server Farm”, riferendo al riguardo – nell’ambito del presente procedimento – che la Nisida Consulting non avrebbe mai inviato “*idonea comunicazione*” in tal senso (cfr. memoria difensiva Telecom Italia, pag. 6).

L’eccezione di Telecom Italia non è fondata. Come si è visto, infatti, la società istante ha dimostrato di avere inviato rituale comunicazione all’operatore al fine di disdettare il contratto relativo al servizio di “Server Farm”, precisando altresì di avere già provveduto al ritiro del proprio Server presso la struttura Telecom Italia in cui era ubicato (cfr. doc. 3 allegato all’istanza). Nessun dubbio, pertanto, circa l’effettiva volontà della società istante di recedere dal contratto *de quo*, volontà di cui il gestore telefonico – anche in ragione dell’avvenuto ritiro del Server – era senz’altro a conoscenza. La società istante, inoltre, ha confermato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione dell’operatore convenuto con cui le fosse stata segnalata, in ipotesi, la necessità di formalizzare la disdetta in altro modo (cfr. memoria di replica di parte istante, pagg. 2-3).

Deve evidenziarsi, altresì, che la società istante, dopo aver inviato la disdetta per tutti i servizi attivi con Telecom Italia, ha contestato con numerose lettere raccomandate tutte le fatture indebitamente emesse dall’operatore in epoca successiva alla disdetta (cfr. doc. 5 allegato all’istanza), senza che Telecom Italia abbia mai riscontrato tali comunicazioni.

E’ pacifico, pertanto, che l’operatore convenuto ha recepito solo tardivamente la disdetta formulata dalla società istante con riguardo alle proprie utenze di rete fissa, senza fornire alcuna valida giustificazione in merito alla mancata cessazione delle due linee collegate al servizio di “Server Farm”, anch’esse ritualmente disdettate con la lettera raccomandata in atti.

Deve conseguentemente dichiararsi la responsabilità dell’operatore Telecom Italia, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, per l’indebita emissione di fatture in epoca successiva al recesso contrattuale, con conseguente diritto della società istante allo storno (ovvero al rimborso, laddove pagati) di tutti gli importi indebitamente richiesti dall’operatore convenuto nel periodo *de quo*.

Ai fini della regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa della società istante, deve rilevarsi che, secondo quanto dichiarato da Telecom Italia nella memoria difensiva in atti, l’utenza n. [REDACTED] è stata cessata il 31 dicembre 2013 mentre le utenze nn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], sono state cessate “*con decorrenza retroattiva al 19 gennaio 2014*”. Ne consegue che la società istante ha diritto allo storno (ovvero al rimborso, laddove pagati) di tutti gli importi indebitamente fatturati per le utenze in questione a far data, rispettivamente, dal 31 dicembre 2013 e dal 19 gennaio 2014, salvi i rimborsi già effettuati in favore della società istante medesima.

Con riguardo, invece, alle numerazioni [REDACTED] e [REDACTED] collegate al servizio di “Server Farm”, posto che la lettera di recesso del 29 gennaio 2014 è stata regolarmente ricevuta da Telecom Italia in data 6 febbraio 2014, così come dichiarato da parte istante e non contestato dall’operatore convenuto, risulta congruo – in mancanza di diverse indicazioni da parte della società istante né di Telecom Italia – individuare la data di efficacia del recesso nell’8 marzo 2014, ovvero a distanza di trenta giorni dal ricevimento della disdetta *de qua*, conformemente ai principi generali sopra richiamati in punto di efficacia del recesso. Ne consegue che la società istante ha diritto allo storno (ovvero al rimborso, laddove pagati) di tutti gli importi indebitamente fatturati per le linee in questione a far data dall’8 marzo 2014 e sino alla data di cessazione del contratto *de quo*.

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore della società istante, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS, la somma forfettaria di euro 85,00 a titolo di spese di procedura, da porsi a carico del gestore Telecom Italia.

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra esposto;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 16 novembre 2015;

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 12 dicembre 2014 dalla società Nisida Consulting [REDACTED] nei confronti di Telecom Italia [REDACTED], che l'operatore provveda:

1) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della società istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, laddove pagati):

- a) degli importi addebitati in fattura relativamente alle utenze nn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], a far data dal 31 dicembre 2013 – quanto alla prima di tali utenze – e dal 19 gennaio 2014 – quanto alle restanti utenze – sino alla data di cessazione del contratto *de quo*;
- b) degli importi addebitati in fattura relativamente alle utenze nn. [REDACTED] e [REDACTED] a far data dall'8 marzo 2014 sino alla data di cessazione del contratto *de quo*;

2) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla parte istante, dell'importo di euro 85,00 a titolo di spese di procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a) e b). dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

**DELIBERAZIONE**  
**n. 172 del 16 novembre 2015**

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Sandro Vannini*